



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

**Oggetto: istanza di riesame del provvedimento di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato presentata dagli \_\_\_\_\_ inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33/2013.**

VISTA l'istanza di accesso agli atti amministrativi, *rectius* di accesso civico generalizzato *ex* art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii presentata in data 21 marzo u.s. (acquisita a protocollo n. 0026646 del 23/03/2018) dagli \_\_\_\_\_, nella quale gli istanti hanno chiesto di prendere visione delle “*note/rilievi/raccomandazioni dell'A.N.AC. trasmessi alla regione \_\_\_\_\_, a partire dal 2016, inerenti le posizioni dei \_\_\_\_\_ attualmente in servizio, per la rotazione/revoca degli incarichi/trasferimento dei medesimi*”;

VISTO il provvedimento di diniego all'accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 5 *bis*, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013, emanato dall'Ufficio Vigilanza misure anticorruzione – UVMAC (prot. n. 0034086 del 18/04/2018) e trasmesso dall'Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza – UVOT (prot. n. 0034556 del 19/04/2018);

VISTA l'istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego presentata dagli \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 ed inoltrata in data 24 aprile 2018 (acquisita a protocollo n. 36303 del 26 aprile 2018);

ACQUISITI i necessari elementi informativi dall'Ufficio Vigilanza Misure Anticorruzione (UVMAC);

ACQUISITO il parere sugli aspetti di competenza del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 richiesto in data 08/05/2018 (prot. 003923) e trasmesso il 18/05/2018 (prot. n. 0042860);

TENUTO CONTO che il Garante della privacy si è espresso asserendo che l'A.N.AC. ha correttamente respinto l'istanza di accesso generalizzato e che l'ostensione dei dati, *“unita al particolare regime di pubblicità di dati oggetto di accesso civico, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, nonché ripercussioni negative, anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. Ciò anche tenendo conto alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché alla non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico”*;

CONSIDERATO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) dell'A.N.AC. *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*

#### SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

Dall'analisi dell'istruttoria svolta è emerso che l'UVMAC si è conformato al disposto legislativo e si è attenuto alle indicazioni contenute nelle *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) dell'A.N.AC.

Secondo le predette Linee guida, infatti, qualora, come nel caso di specie, ricorra uno dei limiti (eccezioni relative o qualificate) elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5 *bis* del d.lgs. n. 33/2013 l'amministrazione deve effettuare, attraverso la tecnica del bilanciamento, un'attività valutativa, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento e verificare se l'ostensione degli atti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto, e altamente probabile al predetto interesse.

Tale impostazione è stata confermata anche dal parere reso, sugli aspetti di competenza, dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18/05/2018 a seguito della richiesta rivolta RPCT ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013. Secondo l'orientamento del Garante, infatti, qualora ricorra la circostanza per cui rispetto alla data di proposizione dell'accesso è contestualmente pendente un procedimento penale, l'ostensione dei dati personali contenuti nella documentazione richiesta tramite l'accesso civico è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali di cui all'art. 5 *bis*, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 (Parere su una istanza di accesso civico - 18 agosto 2017).

In merito alla prima censura formulata dai ricorrenti si ritiene che sebbene effettivamente l'istanza avesse ad oggetto note/rilievi/raccomandazioni (quindi “comunicazioni”) dell'A.N.AC. trasmessi alla regione appare evidente che il diniego al loro accesso può considerarsi legittimamente opposto tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la predetta documentazione contiene dati personali, più

specificamente giudiziari, dei due controinteressati. Le Linee guida in materia di accesso civico, infatti, chiariscono che l'espressione "dati" esprime un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione.

In riferimento, invece, al secondo rilievo opposto dai ricorrenti si evidenzia che i criteri per determinare la sussistenza o meno del pregiudizio sono espressamente esplicitati nelle Linee guida succitate e ad essi si è attenuto l'UVMAC quando ha effettuato, attraverso la tecnica del bilanciamento, la valutazione della prevalenza, o meno, dell'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata su quello alla tutela dei dati personali.

Secondo le predette Linee guida, infatti, per determinare la sussistenza o meno del pregiudizio, che deve rivestire i caratteri della concretezza e della probabilità, l'amministrazione deve prendere "*in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)*".

In tale contesto, inoltre, può essere valutata l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati.

Tra i parametri individuati dalle Linee guida in materia di accesso civico per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, ci sono anche il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati e la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere.

Proprio la presenza di dati sensibili e/o giudiziari può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza generalizzata che deriverebbe dall'ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l'interessato. Per le suddette Linee guida, in linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l'accesso generalizzato a tali informazioni.

È indubbio, pertanto, che la *disclosure* dell'informazione richiesta da parte di una fonte, l'A.N.AC., competente per materia e particolarmente "qualificata" per il ruolo ricoperto e le funzioni svolte, e la conseguente conoscenza da parte di chiunque del dato personale si pongono in un rapporto di causalità con un più che probabile danno alla reputazione e alla riservatezza dei

, anche in considerazione delle posizioni rivestite all'interno della Regione e delle funzioni svolte. In tal senso la lesione alla reputazione di un soggetto, intesa come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, può non

dipendere esclusivamente dall'oggettiva natura del fatto divulgato, ma altresì delle implicazioni che la sua divulgazione assume in ragione delle qualifiche soggettive della persona cui viene accostato

È bene ricordare, infine, che la richiamata circostanza nell'istanza di riesame che si sia prodotto già un danno, per cause indipendenti al volere e all'agire dell'amministrazione, non esonera quest'ultima dall'adoperare la massima cautela nell'esercizio delle sue funzioni, anche al fine di evitare ulteriori aggravamenti del pregiudizio. L'esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato deve essere valutato proprio alla luce dell'amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico.

Inoltre, la conoscibilità di un dato attraverso il ricorso ad *internet*, mezzo che garantisce la sua massima diffusività, non costituisce comunque elemento che è stato ritenuto rilevante dal legislatore per l'effettuazione del giudizio di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e quello privato alla tutela dei dati personali. Diversamente, invece, le particolari caratteristiche del *web*, che consentono un accesso illimitato e indefinito all'informazione, devono essere prese in considerazione dall'amministrazione i fini della stima e dell'apprezzamento del potenziale danno.

Per i sopraesposti motivi, si

#### RIGETTA

la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. dagli

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*  
*Dr.ssa Antonella Cirillo*